

Comune di Livorno

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER LA DIRIGENZA DEL COMUNE DI LIVORNO**

In applicazione delle previsioni del Contratto Nazionale di lavoro della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie locali, del 23/12/99 (coquadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 – 1999);

viste le intese già raggiunte e ratificate dalle parti trattanti nell'accordo decentrato del 5/3/02, che le parti richiamano nel merito;

viste le ulteriori previsioni di cui al nuovo CCNL della dirigenza del 12/2/02 (concernente il secondo biennio economico 2000 – 2001);

vista la piattaforma sindacale (susseguente al sopra citato contratto nazionale) per il contratto integrativo aziendale 2000-2001 della dirigenza, presentato il 27/5/02;

a seguito dei vari incontri svoltisi tra le delegazioni trattanti, al fine di definire i contenuti di tale accordo integrativo;

le delegazioni trattanti

composte per la parte pubblica dai rappresentanti dell'Amministrazione e, per la componente sindacale, dai rappresentanti di R.S.U. e OO.SS. di categoria;

concordano

in ultimo sui contenuti degli accordi di cui agli Allegati, assunti:

1. in sede **contrattuale (Allegato A)**
2. in sede di **concertazione (Allegato B)**

procedendo alla relativa sottoscrizione, perché ad essi possa essere riconosciuta efficacia.

Livorno, lì 4 dicembre 2002

Per l'Amministrazione Comunale

per la R.S.U.

per le OO.SS.

ALLEGATO A

Contratto decentrato

1) PREMESSA

Il presente accordo decentrato, formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL per l'area della dirigenza, si applica ai dirigenti a tempo indeterminato del Comune di Livorno.

L'accordo, in particolare, recepisce le istanze di riqualificazione delle quote di indennità attinenti al trattamento accessorio, definendo il modello di distribuzione delle risorse finanziarie tra il fondo per la retribuzione di posizione e quello per il risultato. Le determinazioni sui cui le parti hanno concordato fanno peraltro seguito ai processi di riorganizzazione dei servizi avvenuti nell'Ente, con rideterminazione dei centri di responsabilità, conseguente anche ai processi di ridefinizione delle dotazioni organiche ed agli esiti delle risoluzioni consensuali.

2) DETERMINAZIONE FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

Le maggiori disponibilità di risorse nel fondo - derivanti dai risparmi conseguiti per le cessazioni di figure dirigenziali e per l'ulteriore applicazione dell'art. 18 del vigente CCNL, nonché per i reintegri del fondo che si prefigurano in conseguenza dei pagamenti degli incentivi ex regolamento Merloni e Avvocatura (anche per le

competenze annuali pregresse) - rideterminano le complessive possibilità di redistribuzione per i finanziamenti delle retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti rispetto a quanto contemplato dall'art. 26 del contratto nazionale.

Le parti, prendendo atto della difficoltà di attivazione di risorse aggiuntive, convengono che siano fatte salve, tuttavia, le integrazioni al fondo stesso derivanti dalla cessazione di personale dirigenziale (di cui in particolare al citato art. 26, c. 1 lett. g) e c. 6 del CCNL del 23/12/99, e art. 1 c. 6 del CCNL del 12/2/02).

Per valorizzare la finalizzazione al risultato dell'attività dirigenziale, le parti convengono di destinare una quota corrispondente al 15% delle complessive risorse del fondo per il trattamento accessorio di ciascun anno al fondo per la retribuzione di risultato.

Detto fondo verrà attivato con tali risorse già dal corrente anno 2002, che corrisponde all'anno di prima applicazione della nuova metodologia valutativa, già concordata dalle parti nell'accordo del 5/3/02 e che contempla una preliminare e più puntuale definizione di obiettivi e sistemi di valutazione articolati, anche rispetto ai diversificati livelli di competenza esercitata.

3) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per quanto concerne la "clausola di salvaguardia" (art. 4 CCNL del 12/2/02) relativa al caso di conferimento - in presenza di processi di riorganizzazione - di un incarico dirigenziale per cui sia prevista una retribuzione di posizione inferiore a quella in precedenza percepita dal dirigente interessato, ove ciò non sia derivato da una valutazione complessiva negativa, la delegazione di parte pubblica concorda sulla seguente modalità applicativa.

Qualora nel corso del periodo di efficacia dell'incarico conferito ed in presenza di processi di riorganizzazione, intendendosi per tale l'attribuzione di nuovi incarichi o processi di mobilità dovuti ad esigenze organizzative dell'Amministrazione, ad un dirigente sia revocato l'incarico ricoperto e ne sia conferito uno nuovo per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, al dirigente stesso compete la retribuzione di posizione precedentemente percepita e godimento per il periodo mancante alla scadenza del nuovo incarico.

Al momento del conferimento degli incarichi dirigenziali a seguito della scadenza degli incarichi precedentemente attribuiti, in caso di conferimento di un nuovo incarico per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore al precedente, l'indennità si riduce al 50% della differenza tra la retribuzione di posizione precedente e quella nuova attribuita per tutto il periodo di conferimento del nuovo incarico. In ogni caso per tale periodo la nuova retribuzione di posizione non può essere economicamente inferiore di più di una fascia, nello step corrispondente, rispetto a quella precedentemente rivestita.

Nel periodo transitorio di cui al precedente capoverso non competono al dirigente aumenti della retribuzione di posizione stabiliti in sede di contrattazione collettiva, se non per la parte eventualmente eccedente la citata differenza del 50%. Allo scadere dei termini di cui sopra il dirigente è collocato nella fascia corrispondente al nuovo incarico conferito.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione in caso di procedure sanzionatorie ovvero nell'eventualità che il dirigente chieda l'attribuzione di nuovo incarico in quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente.

ALLEGATO B

Verbale di Concertazione

1) AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore al mandato del Sindaco.

Sono definiti, per ciascun incarico, l'oggetto, la durata dell'incarico, nonché il corrispondente trattamento economico.

Nelle more della adozione di apposita norma regolamentare in materia, le parti concordano che al momento dell'affidamento e/o revoca degli incarichi si verifichino congiuntamente i criteri da adottare per l'effettuazione delle scelte.

Le parti concordano inoltre che siano incrementati i valori delle fasce attuali di retribuzione di posizione secondo lo schema allegato A1, a valere dal 1/1/2003, con il recupero parziale (per circa 1/3 medio) della quota di riduzione dei 6,5 milioni di lire applicata ex CCNL del 12/2/02 (art. 1, comma 3).

Al fine di verificare le possibilità di ulteriore incremento di dette indennità a partire dal 1/1/2003, fino al reintegro della quota corrispondente ai citati 6,5 milioni di lire, l'Amministrazione si impegna, inoltre, ad effettuare un'attenta ricognizione delle disponibilità di risorse del fondo, in relazione ai nuovi incarichi dirigenziali (e relativi trattamenti di posizione) che da tale data saranno assegnati.

Le parti concordano che la 4^a fascia di indennità di posizione abbia valore residuale ad esaurimento; per i dirigenti collocati nel terzo step della fascia 4 è garantito l'adeguamento al minimo contrattuale, come riportato in allegato A1.

Si conviene infine che possa essere raggiunta la indennità di posizione massima, così come previsto dal C.C.N.L., come riportato in allegato A1.

ALLEGATO A1 - AGGIORNAMENTO FASCE DIRIGENZIALI - dicembre 2002

	Ind. attuale		Ind. Ipotetica		n.dir	Differenza	Maggiore spesa	Ind. Ridotta 1/3	Differenza	Maggiore spesa
	68.500.000	€ 35.377,30	81.323.340	€ 42.000	-	12.823.340	-	€ 37.584,87	4.274.447	
1	68.500.000	€ 35.377,30	75.514.530	€ 39.000	3	7.014.530	21.043.590	€ 36.584,87	2.338.177	7.014
	58.500.000	€ 30.212,73	65.833.180	€ 34.000	4	7.333.180	29.332.720	€ 31.475,15	2.444.393	9.777
2	53.500.000	€ 27.630,44	60.024.370	€ 31.000	9	6.524.370	58.719.330	€ 28.753,63	2.174.790	19.573
	48.500.000	€ 25.048,16	54.215.560	€ 28.000	2	5.715.560	11.431.120	€ 26.032,11	1.905.187	3.810
	38.500.000	€ 19.883,59	46.470.480	€ 24.000	6	7.970.480	47.822.880	€ 21.255,73	2.656.827	15.940
3	33.500.000	€ 17.301,31	40.661.670	€ 21.000	2	7.161.670	14.323.340	€ 18.534,20	2.387.223	4.774
	28.500.000	€ 14.719,02	34.852.860	€ 18.000	5	6.352.860	31.764.300	€ 15.812,68	2.117.620	10.588
	23.500.000	€ 12.136,74	29.044.050	€ 15.000	2	5.544.050	11.088.100	€ 13.091,16	1.848.017	3.696
4	18.500.000	€ 9.554,45	23.235.240	€ 12.000	-	4.735.240		€ 10.369,64	1.578.413	
	13.500.000	€ 6.972,17	17.000.451	€ 8.780	2	3.500.451	7.000.901	€ 8.780,00	3.500.451	7.000
					35		232.526.281			82.176